



COMUNE DI AREZZO

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

IL SINDACO

Viste le leggi 10 Aprile 1951 n. 287, 5 Maggio 1952 n. 405 e 27 Dicembre 1956 n. 1441;

INVITA

Tutti coloro (uomini e donne) che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli art. 9 e 10 della citata legge n. 287 e non si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 12, a presentare domanda non oltre il 31 luglio 2021 per la iscrizione negli elenchi dei Giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise di Appello.

Le domande dovranno essere presentate presso l'Ufficio Elettorale.

Arezzo, 30 Aprile 2021

IL SINDACO

Ing. ALESSANDRO GHINELLI

<p>ESTRATTO DELLA LEGGE 10 APRILE 1951 N. 287 ART. 9) REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI DI ASSISE.</p>

I Giudici popolari per le corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici;
- b) Buona condotta morale;
- c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) Titolo finale di studi di scuola media di primo grado di qualsiasi tipo;

Art. 10 . Requisiti dei Giudici popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre i requisiti stabiliti nell'art. precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studio di scuola media di secondo grado di qualsiasi tipo;

Art. 12 . Incompatibilità con l'Ufficio di Giudice popolare:

- a) I magistrati in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dello Stato in attività di servizio;
- c) I ministri di qualsiasi culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.